

Allegato "A" al n. 36.529 di Raccolta
Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)
"CORPO BANDISTICO MUSICALE GIUSEPPE VERDI"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata **"CORPO BANDISTICO MUSICALE GIUSEPPE VERDI – APS ETS"**, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Magliano in Toscana.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;

- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione stessa ovvero da Enti pubblici e privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici di istruzione e/o culturali per i propri associati;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità, sia nazionali che internazionali;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;

- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali;
- istituire una Scuola di Musica (o Scuole di Musica) per l'insegnamento degli strumenti musicali e delle discipline inerenti, quali teoria, solfeggio e storia della musica, avvalendosi di insegnanti qualificati e abilitati o di soci con provata esperienza musicale, usando testi e metodi per strumenti in uso in altre scuole musicali e Conservatori Musicali Italiani;
- formare nel suo interno una Banda Musicale Giovanile.

Sia il Corpo Bandistico che la Scuola di Musica saranno dotati di appositi regolamenti interni stilati ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie. Potrà, dopo aver provveduto a trovare le corrispondenti coperture e garanzie a capitolato, assumere prestiti e mutui e in acquisto, degli impianti, dei beni strumentali, degli strumenti musicali per l'esercizio di tutte le attività consoni all'oggetto sociale. Potrà stipulare contratti di sovvenzione in contropartita ai servizi di marce e concerti musicali, da eseguirsi ad un tanto all'uno o a calendario, con l'Amministrazione Comunale, con Enti Ecclesiastici, Statali e Parastatali, con le Pro Loco presenti su tutto il territorio nazionale, con privati cittadini, soli o riuniti in comitati di festeggiamenti o di ricorrenze a qualsiasi Comune d'Italia appartengano. Potrà effettuare acquisti in leasing e potrà emettere pagherò per il pagamento di cose facenti parte del Patrimonio Sociale o per i beni che riscattati o acquisiti ne faranno parte. Potrà promuovere forme di autofinanziamento, da versare nella cassa dell'Associazione, tenuta con la norma ordinaria del "conto profitti e perdite" gestendo ditte e imprese di terzi o proprie dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli Organi preposti ai controlli. A titolo di esempio ma non limitativo, tali gestioni, qualora si verificassero, saranno tenute in forma indiretta distinta e autonoma, settore per settore, accomunate dall'intento e dal proponimento che i loro utili netti serviranno a finanziare e autofinanziare esclusivamente l'associazione, possono essere: bar, ristoranti, agriturismi, attività turistiche balneari, festeggiamenti patronali e rionali.

Potrà compiere anche qualsiasi operazione di utilità sociale e culturale e di gemellaggio con altri sodalizi o società aventi scopi analoghi, affini o connessi ai propri.

Potrà promuovere o istituire nell'interesse del sapere, della conoscenza e della collettività, orchestre, saggi per strumenti musicali, tutto ciò in armonia con Istituzioni già esistenti sentendo il loro parere e comunque senza arrecare intralcio al loro operato. Dovrà avere un rapporto di prelazione e di favore reciproco con l'Amministrazione Comunale locale e per essa con l'Assessorato alla Cultura portando avanti il buon nome ed il prestigio del Comune di Magliano in Toscana.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Titolo II – ATTIVITA' ESERCITATE

Articolo 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite

in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Articolo 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Articolo 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Articolo 10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Articolo 13 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, che deve essere presentata in forma scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo, deve specificare le proprie complete generalità (compreso numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) che saranno poi inserite nel Registro dei Soci, nonché contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;

- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 14 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

I Soci minorenni possono partecipare alle Assemblee Sociali ed esercitare il diritto di voto per mezzo del Genitore esercente la potestà ovvero del Tutore Legale. Il Genitore o il Tutore Legale non godono però del diritto di elettorato passivo, salvo che non siano essi stessi Soci.

Possono rappresentare i Soci minorenni entrambi i Genitori ma, al momento della conta dei voti, saranno considerati come unità e quindi aventi diritto ad un solo voto. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 15 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il Socio che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale eventualmente disposta dal Consiglio Direttivo. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sollecita il Socio moroso al pagamento della quota sociale: se i solleciti vengono ignorati per almeno tre volte, si procederà alla sua esclusione. Stessa procedura verrà applicata per le quote integrative.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante l'assemblea;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, partiture, strumenti musicali, beni di proprietà dell'Associazione;
- sia oggetto di gravi e ripetuti richiami sanzionatori da parte del Consiglio;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Il Socio receduto, deceduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso di contributi associativi pagati o dovuti.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

La nomina del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Revisione è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Non possono in nessun caso essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal suo ufficio, coloro che versino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 25 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Articolo 17 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composta dai soci in regola con il tesseramento (vedi anche articolo 13) e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento.

Tale termine di preavviso, fuorché nei casi di convocazione dell'Assemblea Straor-

dinaria, può essere ridotto fino a sette giorni nel caso in cui la convocazione rivesta carattere di urgenza.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

In caso di inoperosità del Presidente, il Vice Presidente, ovvero il Segretario, procedono in subordine alla convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in mancanza, dal Vice Presidente; se entrambi sono assenti, presiederà il più anziano tra i membri del Consiglio Direttivo, escludendo il Segretario.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti al libro dei soci ed in regola con il versamento della quo-

ta associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta.

Ciascuno Socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale ad opera del Segretario ovvero, in mancanza, del più giovane del Consiglio Direttivo, escluso chi presiede l'Assemblea.

Il verbale deve riportare il numero dei soci presenti e le loro generalità (nome e cognome) ed indicare gli argomenti discussi e le risultanze delle votazioni effettuate.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, e sarà poi inserito nel Libro dei Verbali di Assemblea e pubblicato nell'area riservata dei Soci del sito web oppure messo a disposizione di tutti i soci nei locali dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni successivi all'Assemblea. Ciascun soci ha diritto di prenderne visione e di richiederne copia.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 9 (nove) Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale Associativo e dura in carica 3 (tre) anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli

stessi.

- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato entro 15 giorni dalla sua elezione.

Il Consiglio Direttivo, in fase di attribuzione delle cariche interne, può stabilire, in ragione di opportunità contingenti, e a seguito di debita motivazione nel verbale di seduta, di assumere una o più cariche, ovvero di non assegnarne talune.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere debbono obbligatoriamente essere attribuite e non sono cumulabili tra loro.

La carica di Vice Presidente non è assommabile a quella di Presidente ma a qualsiasi tra le altre.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale ad opera del Segretario ovvero, in mancanza, del più giovane componente del Consiglio, escluso chi presiede la seduta.

Il verbale, sottoscritto da tutti i Consiglieri, è inserito nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio ha il diritto di prenderne visione rispettando le stesse modalità dettate dall'articolo 4 del presente Statuto.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alle elezioni.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente statuto.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi ed in giudizio, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

In caso di urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso non oltre la riunione immediatamente successiva all'adozione del provvedimento d'urgenza.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, nella prima riunione successiva alle elezioni.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Il Segretario

Il Segretario è scelto a maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio Direttivo o in alternativa può essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, ma in quest'ultimo caso non ha diritto di voto.

Egli cura il recapito degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la verbalizzazione delle rispettive sedute.

Tiene la corrispondenza dell'Associazione, procedendo alla sua rubricazione e distribuzione.

Il Segretario cura altresì la tenuta del Libro dei Soci e dei Libri dei Verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Controfirma tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l'amministrazione della Scuola di Musica e soprattutto i relativi adempimenti di segreteria, sempreché il Consiglio Direttivo indichi, tra i Consiglieri, una figura specifica a svolgere predetta mansione ad eccezione del Capobanda.

Il Segretario è responsabile civile e penale per il trattamento dei dati personali dei Soci e della tenuta del registro.

Articolo 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato a maggioranza semplice tra i componenti il Consiglio Direttivo o in alternativa può essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, ma in quest'ultimo caso non ha diritto di voto.

Si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità e il conto corrente della Corpo Bandistico. Su disposizioni del Presidente effettua i pagamenti, provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci.

Custodisce i documenti contabili, fatture, estratti conti bancari e tutto quanto attiene all'attività contabile. Provvede ad espletare le pratiche e gli obblighi fiscali.

Articolo 23 - Il Direttore Artistico (o Maestro Direttore)

Il Direttore Artistico (o Maestro Direttore) è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

Dirige la Banda Musicale, è responsabile dell'attività artistica e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico nomina a sua volta il Capobanda, il quale ha le stesse mansioni del Direttore Artistico (o Maestro Direttore), durante la di lui assenza o impedimento a svolgere le funzioni attribuitegli.

Il Capobanda, nell'esercizio delle sue funzioni:

- gode della medesima autorità del Direttore Artistico (o Maestro Direttore);
- ha il compito di applicare, far osservare e rispettare i regolamenti disciplinari e di

comportamento della Banda Musicale.

Articolo 24 - Degli altri Consiglieri

I Consiglieri che non risultano eletti a nessuna carica coadiuvano i colleghi nell'esercizio delle loro funzioni, sostituendoli in caso di impedimento o dietro loro espressa richiesta. Per questo possono ricevere anche gli incarichi previsti dal comma 6 dell'articolo 21 e dal comma 6 dell'articolo 23 del presente Statuto ed adempiere a tutte le funzioni loro demandate dal Presidente.

Articolo 25 – Cause di Cessazione anticipata della carica di Consigliere

I membri del Consiglio Direttivo possono cessare dal loro incarico per causa di morte, per grave violazione dei propri obblighi e doveri inerenti l'amministrazione, ovvero abbia seriamente compromesso l'onore dell'Associazione, nonché per dimissione volontaria dalla carica amministrativa.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente a seguito di tre assenze non giustificate alle sedute del Consiglio stesso e/o dell'assemblea.

In caso venga meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara eletti gli eventuali candidati che nelle ultime elezioni non abbiano ottenuto preferenze sufficienti per accedere al Consiglio. In mancanza, convoca nel più breve tempo possibile l'Assemblea dei Soci per provvedere a nuove elezioni secondo le modalità di cui all'articolo 17.

Qualora venga meno, a seguito di dimissioni, la totalità dei Consiglieri, il Presidente dimissionario convoca senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Qualora tutti i consiglieri uscenti, ivi compreso il Presidente, si trovino nell'impossibilità di convocare l'Assemblea, per cause diverse dalle dimissioni, vi procede il Socio più anziano d'età.

I Consiglieri eletti in sostituzione degli uscenti rimangono in carica fino alla naturale conclusione del triennio consiliare. Solo nei casi di cui ai commi 4 e 5 il triennio comincia a decorrere dalla data di reintegrazione totale del Consiglio.

Articolo 26 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Articolo 28 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme

del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 29 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

F.TO: GIUSTI MASSIMO

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO